

Statuto

CasaClima Network-Sezione Basilicata

Art. 1 - Denominazione – Sede - Durata

- 1.1 Nome
- 1.2 Sede
- 1.3 Durata

Art. 2 - Scopo dell'associazione – Comunicazioni esterne – Utilizzo del logo

- 2.1 Scopo dell'associazione
- 2.2 Comunicazioni rivolte all'esterno
- 2.3 Utilizzo del logo

Art. 3 - Patrimonio - finanziamento

- 3.1 Patrimonio
- 3.2 Finanziamento

Art. 4 - Esercizio Sociale

- 4.1 Esercizio sociale
- 4.2 Rendiconto annuale

Art. 5 - Organi dell'associazione

Art. 6 - Modalità di Ammissione dei Soci

- 6.1 Ammissione del socio ordinario
- 6.2 Decadenza del socio ordinario
- 6.3 Soci sostenitori
- 6.4 Soci onorari

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

- 7.1 Diritti
- 7.2 Doveri

Art. 8 - Assemblea dei soci

- 8.1 Convocazione e ordine del giorno
- 8.2 Diritto di voto
- 8.3 Delibere e verbale
- 8.4 Presidenza
- 8.5 Ambito di competenza dell'assemblea plenaria dei soci

Art. 9 - Consiglio direttivo

- 9.1 Composizione
- 9.2 Elezione, ritiro e destituzione
- 9.3 Convocazioni
- 9.4 Verbale
- 9.5 Ambito di competenza del consiglio direttivo

Art. 10 - Il presidente

Art. 11 - Il segretario

Art. 12 – Il revisore dei conti

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

Art. 14 - Scioglimento

Art. 15 - Rinvio

Art. 1: Denominazione – Sede - Durata

1.1 Denominazione

È costituita l'associazione denominata **CasaClima Sezione Basilicata**

1.2 Sede

L'Associazione ha sede nella **Regione Basilicata** e segnatamente nel Comune di **Matera**, con indirizzo: **Via Rosario Livatino 58 Cap 75100**.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini provinciali della provincia o regione ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

1.3 Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci nei modi definiti dall'art. 13 del presente statuto.

Art. 2: Scopo dell'associazione – Comunicazioni esterne – Utilizzo del logo

2.1 Scopo dell'associazione

L'associazione **CasaClima** è un'organizzazione di pubblica utilità, indipendente e senza scopo di lucro, membro della federazione „*CasaClima Network Italia*“.

L'associazione **CasaClima** si occupa di efficienza energetica e della costruzione sostenibile di edifici e ha quale scopi sociali:

- a) diffondere la conoscenza del “*Progetto CasaClima*”, inteso come “*progettare, costruire e abitare in modo sostenibile*” svolgendo la propria attività in collaborazione con l'Agenzia CasaClima di Bolzano, che è proprietaria del marchio Klimahaus / CasaClima
- b) promuovere il “*Progetto CasaClima*” nella **Regione Basilicata** attraverso le seguenti specifiche attività:
 - informazione e sensibilizzazione sull'uso efficiente dell'energia, sull'utilizzo di energie rinnovabili, nel rispetto dell'ambiente e del clima, operando tanto nel settore delle nuove costruzioni quanto nell'attività di riqualificazione e ristrutturazione di edifici già esistenti;
 - organizzazione di eventi formativi sui temi del progetto: “*CasaClima*”;

- organizzazione di manifestazioni informative e di iniziative finalizzate a diffondere la cultura di un'edilizia sostenibile;
- organizzazione e partecipazione a conferenze, incontri, seminari ecc, finalizzati a far conoscere gli sviluppi dell'efficienza energetica e del costruire sostenibile.

L'associazione, oltre a perseguire gli obiettivi sopra indicati, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulti essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali.

2.2 Comunicazioni rivolte all'esterno

Tutte le comunicazioni ufficiali rivolte all'esterno dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le pubblicazioni divulgative riguardanti manifestazioni, eventi, incontri informativi o altre iniziative promosse dall'associazione e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, possono essere divulgate via posta elettronica da indirizzi diversi da quello dell'Associazione esclusivamente attraverso file allegati in formato non modificabile.

L'Associazione s'impegna con cadenza annuale a inviare all'Agenzia CasaClima, con posta elettronica certificata, rendiconto generale dell'attività svolta.

2.3 Utilizzo del logo

CasaClima Network Sezione Basilicata s'impegna a rispettare quanto stabilito dalla specifica convenzione e relativi allegati stipulata con l'Agenzia CasaClima Bolzano in merito all'utilizzo del logo, nonché alla presenza in qualsivoglia forma sui media. In ogni caso solamente il Presidente è autorizzato all'utilizzo del logo per le comunicazioni sociali

Art. 3: Patrimonio - Finanziamento

3.1 Patrimonio:

Il patrimonio dell'associazione potrà essere costituito da:

- beni mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso o gratuito;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o enti pubblici e privati.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari

nonché eventuali avanzi di gestione dovranno essere impegnati per le finalità istituzionali.

3.2 Finanziamento:

L'associazione finanzia le sue attività attraverso:

- quote associative e specifici corrispettivi versati per determinate attività sociali;
- quote di partecipazione ai corsi
- libere offerte dei soci;
- rimborsi e finanziamenti da enti pubblici e privati;
- incassi e/o offerte raccolte durante le manifestazioni;
- donazioni di terzi e qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Art. 4: Esercizio sociale

4.1 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Rendiconto annuale

Entro tre mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il relativo bilancio consuntivo; entro lo stesso termine dovrà essere predisposto il bilancio preventivo per l'anno in corso. Entrambi i bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 5: Organi dell'Associazione

5.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente
- d) il segretario
- e) il revisore dei conti
- f) il consiglio dei Probiviri

Art. 6: Modalità di Ammissione dei Soci

6.1 Ammissione del socio ordinario

Possono aderire all'Associazione quali soci ordinari, coloro che sono in possesso dell'attestato di partecipazione al corso base "CasaClima", che hanno sottoscritto il "MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ" CasaClima, allegato al presente statuto e che sono domiciliati o hanno attività nella *Regione Basilicata* dove ha sede l'associazione.

Possono aderire all'associazione anche le associazioni e le istituzioni pubbliche e private (quali ad esempio scuole, università, fondazioni, ecc.) oppure aziende interessate al tema del risparmio energetico e della protezione del clima. Possono aderire all'associazione solo le associazioni e le istituzioni o le aziende che hanno sottoscritto il "MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ" CasaClima. Le associazioni o le istituzioni devono essere rappresentate all'interno del Network dal solo legale rappresentante (direttore, presidente, ecc.) o da un suo delegato. Le aziende sono rappresentate all'interno del Network dal solo legale rappresentante o da un suo delegato dipendente della stessa azienda.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata per iscritto al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza l'ammissione del socio. In caso di rifiuto, il Consiglio deve fornire adeguata motivazione.

6.2 Decadenza del socio ordinario

Il socio cessa di far parte dell'associazione per:

- a. scioglimento dell'associazione;
- b. dimissioni volontarie, da comunicare al consiglio direttivo per mezzo di raccomandata;
- c. esclusione per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d. esclusione, da comunicare per mezzo di raccomandata, per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque dannosi agli interessi sociali, per il compimento di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell' associazione, lesive del buon andamento e del nome dell'associazione e dell'Agenzia CasaClima. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre ricorso scritto, sul quale delibererà il Collegio dei Probiviri.

Gli associati che siano receduti, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione,

La quota sociale non é trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

6.3 Soci sostenitori

Il consiglio direttivo può nominare soci sostenitori, aziende ed imprese, associazioni ed enti, a prescindere dalla loro forma giuridica, oppure persone fisiche, che hanno rapporto diretto o indiretto con il progetto CasaClima relativamente al perseguimento dell'efficienza energetica ed alla costruzione sostenibile di edifici.

Le modalità di nomina sono previste nel regolamento approvato dal consiglio direttivo. I soci sostenitori non hanno diritto di voto nell'assemblea.

6.4 Soci onorari

Con la maggioranza dei due terzi, l'assemblea dei soci può nominare soci onorari, coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno morale/economico alla vita dell'associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto nell'assemblea.

Art. 7: Diritti e doveri dei soci ordinari

7.1 Diritti

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione, di prendere visione del libro soci, del libro verbali assemblee e del libro verbali del direttivo, di farne copia a proprie spese ed hanno il diritto di voto nell'assemblea.

7.2 Doveri

I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali e di contribuire alla vita associativa, a versare puntualmente le quote sociali stabilite; essi hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali e delle sezioni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi. Devono inoltre evitare comportamenti che possano nuocere alla reputazione e allo scopo dell'associazione.

Art. 8: Assemblea dei soci

8.1 Convocazione e ordine del giorno

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione e viene convocata almeno una volta all'anno dal presidente. Se necessario, l'assemblea può essere

convocata in qualsiasi momento, oppure quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La convocazione deve pervenire ai soci almeno 14 giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e deve riportare l'ordine del giorno.

8.2 Diritto di voto

La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; ogni socio ha inoltre diritto di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Per i soci persone giuridiche partecipa all'assemblea il legale rappresentante o il procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni. Ogni socio può rappresentare esclusivamente un altro socio mediante delega scritta. Ai soci ordinari ed ai soci sostenitori non aspetta diritto di voto.

8.3 Delibere e verbale

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

È validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione, se fissata non prima che siano trascorse 24 ore dalla data e ora stabilita per la prima convocazione.

L'assemblea ordinaria dei soci delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche del presente statuto ed è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che, in proprio e per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei soci aventi diritto di voto. Essa delibera con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può deliberare solo su argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere trascritte su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

8.4 Presidenza

Presiede l'assemblea degli associati il Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza, il sostituto nominato dall'assemblea degli associati; l'Assemblea provvede anche a nominare un Segretario.

8.5 Ambito di competenza dell'assemblea dei soci

I compiti dell'assemblea dei soci sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo;
- c) eleggere gli organi dell'associazione;
- d) definire la quota associativa annuale;
- e) trattare i ricorsi dei soci;
- f) nominare il revisore dei conti,
- g) nominare il Consiglio dei Probiviri,
- h) sciogliere l'associazione e stabilire le modalità di liquidazione (vedi art.13);
- i) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- j) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.

Art. 9: Consiglio direttivo

9.1 Composizione

Il primo consiglio direttivo è nominato dall'atto costitutivo dell'associazione.

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo, composto da minimo di 3 (tre), fino ad un massimo di 11 (undici) membri, che devono essere in possesso del titolo di Consulenti Energetici, Auditori autorizzati CasaClima o con almeno un minimo di cento ore di formazione oltre al possesso dell' Attestato Corso Base ed il Diploma di Esperto Casa Clima e rimane in carica per 3 (tre) anni. L'Assemblea dei soci può determinare un numero maggiore di membri.

Possono far parte del consiglio direttivo anche i legali rappresentanti o loro procuratori di associazioni di categoria che abbiano in atto uno specifico convenzionamento con l'Agenzia CasaClima. La loro rappresentanza nel consiglio direttivo viene normata ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

La carica di membro del consiglio direttivo, come le altre cariche sociali, è onorifica e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico svolto. Per specifiche prestazioni (per es. conferenze, lavoro a progetto ecc.) ai membri del consiglio può essere riconosciuto un compenso. I dettagli di queste attività sono definiti in uno specifico regolamento interno, votato da due terzi dei membri del consiglio direttivo.

9.2 Elezione, ritiro e destituzione

I membri del consiglio che intendono essere eletti o rieletti, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell'assemblea.

La lista dei candidati viene compilata e successivamente inoltrata alla presidenza e inviata assieme all'ordine del giorno ai soci dell'associazione. Le elezioni si svolgono a voto segreto.

Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario.

Se vengono a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato le mancanze d'organico e i sostituti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio direttivo. Le dimissioni vanno comunicate al consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, in questo caso, entro 30 giorni l'assemblea, appositamente convocata, deve rinominare il consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo possono essere destituiti prima dello scadenza naturale del loro mandato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei voti.

9.3 Convocazione

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente tramite comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail).

La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno redatto dal presidente, deve pervenire ai membri del consiglio sette giorni prima della data fissata per la riunione, in casi di particolare urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

Il consiglio può essere convocato quando è richiesto dal revisore dei conti.

9.4 Verbale

Le riunioni del consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e vengono trascritte in un verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Presidente e i consiglieri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.5 Ambito di competenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo attua le delibere dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nell'ambito delle sue competenze sono compresi i seguenti compiti, elenco da intendersi indicativo e non esaustivo:

- a) elaborazione dell'ambito di attività e del programma di attività;
- b) elaborazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi;
- c) approvazione e modifica del regolamento interno;
- d) assunzione e licenziamento del personale;
- e) ammissione e esclusione dei soci;
- f) elaborazione dell'ordine del giorno per l'assemblea;
- g) amministrazione del patrimonio;
- h) riscossione delle quote associative;
- i) delegazione di specifici compiti e assegnazione di mandati speciali a specifici membri;
- j) conferire procure alle liti ritenute necessarie ed opportune per agire in sede giudiziaria e/o arbitrale;
- k) incarica i membri del consiglio direttivo od anche terzi ad esso estranei per lo svolgimento di quelle attività che ritiene opportune;
- l) Investimenti in beni mobili.

Art. 10: Il presidente

10.1 Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, rappresenta l'associazione sia all'interno, che all'esterno. Egli presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

Il Presidente, a tutti gli effetti di legge, rappresenta di fronte a terzi l'Associazione stessa; rappresenta l'associazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.c.; presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli associati; rappresenta in sede contrattuale l'associazione stessa, potendo conferire procura esclusivamente per le proprie deleghe, quando ritenuto opportuno, ad altri membri; svolge tutti gli incarichi conferitigli dal consiglio direttivo e dall'assemblea, rappresenta l'associazione stessa presso tutti gli enti e/o uffici, sia pubblici che privati.

Il vice-presidente a tutti gli effetti di legge rappresenta il presidente, se e qualora incaricato da quest'ultimo, oppure nei casi in cui lo stesso è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni istituzionali. Il vice-presidente in nessun caso può agire in modo difforme alle volontà o ai poteri conferitigli dal presidente.

Art. 11: Il segretario

11.1 L'incarico di segretario viene affidato dal consiglio direttivo. Il segretario può anche essere non socio dell'associazione.

Il segretario dirige l'ufficio e assiste il presidente nelle proprie attività. Egli esegue le decisioni degli organi dell'associazione e formalizza le decisioni del consiglio direttivo, dal quale risulta indipendente. Il proprio ambito di azione è fissato nel regolamento interno.

Art. 12: Il revisore dei conti

12.1 L'assemblea dei soci nomina il revisore dei conti. Al revisore spetta il controllo della gestione finanziaria dell'associazione e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea. Il revisore dei conti deve redigere la relazione e comunicare all'assemblea parere favorevole o sfavorevole all'approvazione del rendiconto consuntivo annuale. Detta relazione deve restare depositata, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, presso la sede dell'associazione. Il revisore dei conti rimane in carica per tre anni e decade contemporaneamente con il Consiglio direttivo.

Art. 13: Collegio dei Proviviri

13.1 Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri (di cui uno con funzioni di Presidente) eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci ordinari.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile, e decade contemporaneamente al Consiglio direttivo. Ad esso spetta di indagare sui comportamenti dei soci che compromettano o screditino in qualsiasi modo il buon nome dell'associazione ovvero che tenessero una condotta gravemente irregolare verso l'associazione, gli altri soci o verso terzi. Il Collegio dei Proviviri deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente o da almeno tre componenti il Consiglio direttivo che siano in regola con i contributi associativi oppure su richiesta di un socio che è stato escluso dall'associazione in base all'art. 6.2 comma d). La richiesta dovrà contenere l'esposizione dettagliata dei fatti per i quali si sollecita l'intervento del Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Proviviri, sentite le parti interessate (alle quali dovrà contestare i fatti e dovrà consentire proprie difese anche scritte) ed esperite le indagini ritenute necessarie, ne dovrà riferire all'Assemblea presentando per iscritto le proprie conclusioni, che dovranno essere trasmesse ai soci congiuntamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea. Spetta all'Assemblea, in maggioranza semplice, provvedere sulle conclusioni del Collegio dei Proviviri archiviando la richiesta; ovvero assolvendo le parti coinvolte ovvero ancora, secondo la sua sovrana valutazione, infliggendo, a seconda della gravità dei fatti, la sanzione della deplorazione; della

sospensione dall'attività dell'associazione (per un periodo non superiore a 12 mesi);
ovvero della radiazione.

Art. 14: Scioglimento

14.1 Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci, che in prima convocazione può deliberare sullo scioglimento se sono presenti almeno i quattro quinti dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i due terzi dei voti favorevoli dei soci presenti aventi diritto al voto ai sensi del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Il residuo attivo derivante dalla liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15: Rinvio

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.